

CIRCOLARE n. 1/2001
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

Modifica dell'art. 1751/bis del codice civile:
INTRODUZIONE DEL
CORRISPETTIVO DEL PATTO DI NON
CONCORRENZA NEL CONTRATTO DI
AGENZIA

L'art. 23 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee &ndash Legge comunitaria 2000" ha modificato la disciplina dell'art. 1751/bis in materia di patto di non concorrenza inserito in contratti di agenzia.

La disposizione entrerà in vigore il 1 giugno 2001.

Se ne trascrive, qui di seguito, il testo:

Art. 23. (Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile).

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'articolo 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

- 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
- 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
- 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001.

Tale modifica, come si può notare, non influisce minimamente sui contenuti del patto (durata, oggetto ed estensione territoriale permangono immutati). Le versioni attuali del patto presenti nei Vostri contratti sono dunque ad ogni effetto valide ed efficaci. Semplicemente, la presenza del patto di non concorrenza implica l'obbligo per le aziende preponenti di corrispondere un'ulteriore indennità all'atto di cessazione del rapporto. La modifica tende dunque ad equiparare il patto di non concorrenza dell'agente a quello del dipendente, prevedendone, sia pur non a pena di nullità, un obbligo di remunerazione. Del resto la normativa trova prioritaria applicazione nei confronti degli agenti persone fisiche o di società unipersonali.

L'indennità non rientra nel monte provvigionale e va pattuita fra le parti le quali debbono tener conto di alcuni parametri nonché degli accordi economici di categoria. In difetto di accordo, l'indennità viene fissata dal giudice secondo criteri equitativi e con riferimento ai parametri indicati nella norma.

E' probabile che la materia, così come accadde per l'indennità di cessazione, venga disciplinata dagli accordi economici collettivi. Sino a quando ciò non avverrà, la normativa di riferimento resta il predetto articolo 23.

Le opzioni possibili per le aziende che contemplino nei loro contratti di agenzia il patto di non concorrenza sono le seguenti:

- a) rinunciare al patto (ove contrattualmente praticabile);
- b) negoziare il corrispettivo;
- c) non fare alcunché.

Nel primo caso, la rinuncia al patto comporterà automaticamente il venir meno dell'obbligo di indennità (la percorribilità di tale ipotesi è tuttavia da verificare alla luce della sopravvenuta bilateralità della clausola). Nel secondo caso la negoziazione del corrispettivo potrà essere superata da una eventuale futura pattuizione dell'accordo economico collettivo. Nel terzo caso, se l'accordo economico collettivo non verrà nel frattempo stipulato, l'indennità sarà comunque dovuta e rimessa all'apprezzamento del giudice in sede di contenzioso.

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)
Tel. 0258300433 Fax 0258301508
URL: www.ghidini-associati.it

Consulti le altre circolari dello Studio al link www.ghidini-associati.it/13-Circolari.htm